



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello

Ai sigg. Presidenti di tribunale

LORO SEDI

e, p.c.,

al sig. Capo Dipartimento per gli affari di giustizia

al Consiglio Nazionale Forense

Oggetto: pubblicazione statini d'udienza -Rif. prot. DAG n. 178274.E del 5.09.2022

Il Garante per la protezione dei dati personali, nel valutare un reclamo proposto contro un ufficio giudiziario per la divulgazione di dati giudiziari sul proprio sito istituzionale, ha chiesto al Ministero della giustizia di adottare *“ogni opportuna iniziativa al fine di assicurare che i dati giudiziari siano trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza e protezione dei medesimi mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate”*.

Questa Direzione generale, in virtù della competenza funzionale in tema di vigilanza e indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, ha accertato che molti uffici giudiziari, a partire dal periodo pandemico, hanno adottato, in accordo con i locali Consigli dell'ordine degli avvocati, la prassi di pubblicare gli statini di udienza sul sito istituzionale dell'ufficio in modo da regolamentare l'afflusso degli avvocati negli uffici giudiziari.

Dalla consultazione a campione di alcuni siti istituzionali è emerso, infatti, che molti uffici giudiziari e i relativi Consigli dell'ordine degli avvocati, pubblicano sui siti istituzionali i ruoli dei processi *“con l'indicazione del numero di ruolo, del giorno e dell'orario di fissazione di ciascuna udienza con esclusione dei dati sensibili”*, rispettando appieno la normativa a tutela della privacy.

Tuttavia, l'ipotesi portata all'attenzione del Garante per la protezione dei dati personali, sebbene rappresenti un caso isolato, impone di rammentare agli uffici giudiziari che la pubblicazione degli statini di udienza sul sito istituzionale – secondo la scelta adottata o concordata dal Capo dell'Ufficio, nell'esercizio dei poteri organizzativi di sua prerogativa – deve avvenire nel rispetto dei principi fissati dal d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51 (recante l'attuazione della Direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali).

Come sottolineato dal Garante, la pubblicazione degli statini di udienza soggiace, tra gli altri, *“ai principi di proporzionalità, non eccedenza e minimizzazione dei dati”* di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 51/2018, riconducibile peraltro agli artt. 8 CEDU e CDFUE. Inoltre, prosegue il Garante, *“i diritti dell'interessato (da intendersi il soggetto cui i dati personali si riferiscono) sono disciplinati dagli artt. 9 e ss. del d.lgs. n. 51/2018 cit. e possono essere esercitati con le modalità ivi previste”*.

Preme infine rammentare che, già con il parere n. 185/2003, lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto che, con riferimento alle udienze civili, esaminati gli articoli 83 e 116 disp. att. c.p.c. e art. 128 c.p.c., *“(…) può ritenersi sufficiente l'indicazione, sul ruolo affisso sulla porta della sala dell'udienza, del solo numero del registro generale della controversia, con esclusione di ulteriori riferimenti ai nomi delle parti ed all'oggetto della causa”*.

Si invitano le SS.LL. a dare massima divulgazione alla presente circolare presso gli uffici di rispettiva competenza.

Roma, 21 settembre 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mitomo

